



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 321/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DELL'ONOREVOLE LUIGI VITALI NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE LA7)
(TRASMISSIONE OTTO E MEZZO DEL 24 OTTOBRE 2011)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTO l'esposto presentato in data 26 ottobre 2011 (prot. n. 58735) a firma dell'Onorevole Luigi Vitali, presidente della Delegazione Parlamentare Italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa, con il quale è stata denunciata la violazione dei principi in materia di informazione recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'emittente televisiva La7 nella puntata del programma "*Otto e mezzo*" del 24 ottobre 2011, in quanto la conduttrice Lilli Gruber, già eletta nelle liste del Partito Democratico al Parlamento Europeo, il giornalista Antonio Polito e l'onorevole Rosy Bindi avrebbero discusso per circa trenta minuti sul futuro e sulle colpe del Governo in carica, senza alcuna forma di contraddittorio;

VISTA la memoria del 3 novembre 2011 (prot. n. 20266) inviata dalla società Telecom Italia Media S.p.A. in relazione alla richiesta di controdeduzioni del 27 ottobre 2011 (prot. n. 59016), nella quale si evidenzia quanto segue:

- l'esposto è stato presentato dall'on. Vitali in una veste che non lo qualifica come soggetto politico ai sensi della disciplina applicabile;
- la ricostruzione contenuta nell'esposto è errata sotto il profilo giuridico e infondata nel merito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la legge n. 28 del 2000 non è applicabile al caso di specie in quanto il programma non è stato trasmesso in periodo elettorale ed è erroneamente ricondotto dall'esponente all'ambito dei programmi di comunicazione politica; otto e mezzo è invece un programma di approfondimento informativo rispetto al quale trova applicazione la delibera n. 22/06/CSP;
- la distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica sancita dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 155 del 2002 è stata recentemente ribadita dal Tar del Lazio con due ordinanze (nn. 1179/2010 e 1180/2010) confermate dal Consiglio di Stato; il fondamento di tali pronunce si rinvia nella tutela costituzionalmente garantita ai fornitori di contenuti ai sensi degli articoli 21 e 41 della Costituzione;
- nel merito, non ha alcun pregio l'evidenziazione relativa a trascorse cariche politiche della conduttrice del programma e dell'ospite, attualmente editorialista del Corriere della Sera; il comportamento della conduttrice è stato, come sempre, corretto ed imparziale, così come il dibattito è stato aperto e critico, mettendo in difficoltà il presidente del Partito democratico con domande puntuali e precise;
- gli esponenti dei vari orientamenti politici sono invitati al programma secondo una libera scelta editoriale e nel rispetto della disciplina applicabile.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata" e che "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diffusione di notizie” va intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, “nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall’Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO, come previsto dall’articolo 2, comma 2, della delibera n. 22/06/CSP che la vigilanza dell’Autorità sul rispetto della parità di trattamento tra i soggetti politici al di fuori dei periodi elettorali si rivolge al ciclo della trasmissione e non già alla singola puntata, per cui il pluralismo degli spazi televisivi può ritenersi rispettato anche nell’arco di più puntate della trasmissione, purché complessivamente ci si attenga al principio dell’equilibrio delle presenze e della parità di trattamento tra i diversi soggetti politici;

CONSIDERATO che la doglianza dell’esponente è relativa ad una pretesa assenza di contraddittorio nella puntata del 24 ottobre 2011 dedicata all’argomento “Governo, ore decisive”, nel corso della quale sono stati trattati i temi relativi alle possibili dimissioni del Governo, alla crisi economica, alle pensioni, alla situazione del partito democratico, allo scontro tra l’on. Bindi e gli esponenti radicali, e alla quale hanno partecipato l’on. Rosy Bindi e l’editorialista Antonio Polito;

RILEVATO che il format della trasmissione non prevede la costante presenza dei soggetti politici e che la scelta degli ospiti, rappresentati anche da giornalisti e opinionisti, risulta variabile in funzione degli argomenti di volta in volta trattati;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio forniti dalla società ISIMM Ricerche relativi al ciclo delle puntate trasmesse dal riavvio della programmazione dopo la pausa estiva (12 settembre 2011) sino all’insediamento del nuovo Governo emerge che vari esponenti politici, espressione del Popolo della Libertà e del Governo allora in carica, hanno preso parte a numerose puntate del programma Otto e mezzo andate in onda nel periodo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerato e che tale presenza è stata assicurata anche nelle puntate immediatamente successive a quella del 24 ottobre oggetto di esposto, in particolare nelle puntate del 26 e 27 ottobre 2011, alle quali hanno, rispettivamente, partecipato l'on. Raffaele Fitto e l'on. Renato Brunetta, del 3 novembre, cui ha partecipato l'on. Massimo Corsaro, dell'8 novembre, cui ha partecipato l'on. Maria Stella Gelmini, e del 17 novembre, cui ha partecipato l'on. Roberto Cota, così realizzando un autonomo riequilibrio delle presenze;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Napoli, 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola